undefined

CONTENZIOSO

La norma del Dl Ristori viola anche il principio di pubblicità dell'udienza

Paola Coppola

—Continua da pagina 31

La norma contrasta anche con il principio della pubblicità dell'udienza che può essere derogata solo in presenza di particolari ragioni giustificative obiettive e razionali, che non possono rinvenirsi, certo, nella situazione di crisi attuale che non allunga "irragionevolmente" la durata del processo, visto che il differimento alla pubblica udienza, se richiesto, interesserebbe un arco temporale di durata inferiore all'anno. Aspetti che sono stati esaminati, del resto, dal Consiglio di Stato nel fornire l'interpretazione costituzionale adeguatrice dell'articolo 84 del Dl 18/2020 sul rito amministrativo, omologo all'articolo 83 sul rito tributario, nel primo periodo emergenziale (sentenza n. 2359/2020).

Di qui, l'ovvia e scontata conclusione. La novella è incostituzionale e va riformata e non dovrebbe essere applicata dai Presidenti delle Commissioni tributarie per il rischio delle impugnazioni delle decisioni adottate, nelle more, in contraddittorio cartolare coatto.

Vi è poi una riflessione sul sistema che sollecita alcuni interrogativi.

Qualcuno ci dovrebbe chiarire perché con l'articolo 27 si è scelto di forzare le garanzie dell'udienza pubblica ed esacerbare gli animi di coloro che svolgono, con professionalità, la difesa "insistendo" per il diritto costituzionalmente garantito della pubblica udienza nell'ambito di un processo "speciale" , qual è quello tributario, dove i documenti "da soli", tante volte, non bastano perché richiedono, sul piano tecnico, l'illustrazione orale dello loro contenuto, in contraddittorio, ai giudici (togati o meno) non "specializzati", nonostante l'unanime richiesta (ultradecennale) di pervenire alla riforma del processo che valorizzi il ruolo dei giudici tributari e che, ciò nonostante, non procede.

Qualcuno ci dovrebbe spiegare, ancora, perché se il processo tributario è, a regime, telematico e, si avvale, come è ovvio che sia, di strumenti e dispositivi informatici senza i quali non potrebbe instaurarsi e decidersi alcuna causa, oltre ad essere stato già assistito da regole sulle modalità di svolgimento a distanza delle udienze (articolo 16 del Dl 119/2018), le commissioni non dovrebbero essere provviste «di dotazioni informatiche» e/o risorse «disponibili» per collegarsi in remoto, pur dipendendo le stesse dal Mef che potrebbe sopperire alla mancanza, mentre le altre amministrazioni pubbliche (scuole, università, uffici pubblici, tribunali ordinari, ecc.) si sono dotate, prontamente, già nel pieno della prima fase di emergenza, di piattaforme da remoto che, allo stato, sono rodate, disponibili ed autorizzate sul piano della privacy (ad esempio, Teams).

Si aggiunga che l'articolo 27 (comma 3) dispone che i giudici domiciliati in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza (la prevalenza) sono "esonerati", su richiesta e previa comunicazione al Presidente, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio, visti i rischi sanitari collegati agli spostamenti.

Di qui delle due, l'una. I giudici esonerati andranno sostituiti con quelli domiciliati "in sede" se si devono tenere le udienze o le camere di consiglio "con note scritte", oppure i giudici fuori sede dovranno necessariamente "collegarsi" per decidere, come già si è, del resto, letto in decreti già disposti dalle Commissioni.

Ma allora qual è la ragione per non estendere il collegamento "a distanza" dei giudici anche alle parti, salvo a ritenere che – al tempo del "Covid-diritto" – i giudici tributari, per decidere, siano autorizzati ad utilizzare strumenti diversi dalle piattaforme e degli applicativi vagliati dal Garante della privacy, come il telefono o altri strumenti sul web, che non sarebbero ammissibili secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali, ferma l'incostituzionalità del contraddittorio cartolare coatto da cui "tutto parte" e tutto "si arresta".

stante, non procede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA